

Comune di Asigliano Vercellese (Vercelli)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2009:
"Regolamento Edilizio Comunale. Modifiche degli artt. 2, 3 e 16".**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

1. di dare seguito a quanto in narrativa indicato e, pertanto, per le motivazioni ivi esplicitate ed alle quali si fa rinvio, disporre quanto segue:

a) il testo dell'art. 2 del vigente regolamento edilizio è così sostituito:

"Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina di tale Commissione è facoltativa.

2. Nel caso in cui si ritenesse di doverla nominare, la suddetta Commissione è composta da cinque componenti, nominati dalla Giunta Comunale, di cui uno da designarsi come Presidente.

3. I membri da nominare sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione esercita le sue prerogative fino al rinnovo del Consiglio Comunale in carica al momento della sua nomina. Pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita, qualora la s'intenda nominare.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.";

b) il testo dell'art. 3 del vigente regolamento edilizio è così sostituito:

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. Qualora nominata, la Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per:

a. il rilascio di permessi di costruire e loro varianti;

b. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti sui quali la Commissione ha dato il suo parere.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio dell'area Tecnica, ciascuno nell'ambito delle proprie

competenze hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione, qualora costituita, in materia di:

- a. rilascio di permessi di costruire e loro varianti;
- b. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
- c. convenzioni; programmi pluriennali di attuazione;
- d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
- e. modalità di applicazione del contributo di concessione.

4. La Commissione stabilisce i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva. In particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale, il controllo preventivo dello standard di qualità delle costruzioni, formalizzando le determinazioni assunte, con verbali trascritti in apposito registro pubblico.

c) il testo dell'art. 16 del vigente regolamento edilizio è così sostituito:

"Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

- a. *il filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*
- b. *il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*
- c. *il filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.*

4. Le opere interrato non determinano distanza dai confini (DC), mentre determinano distanza dalla strada (Ds)."

2. di dichiarare che le modifiche apportate al regolamento edilizio, ai sensi di quanto indicato nel precedente punto 1, sono aderenti col dettato legislativo di cui alla L.R. n. 19/1999 e s.m.i, e rientrano tra quelle conformi al regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte.

3. di dare atto che l'adottanda proposta di deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19.

4. di disporre che copia dell'adottanda deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. succitata, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5. di dare atto che, al momento, il Comune intende avvalersi dell'operato della Commissione Edilizia e che, pertanto, sino ad eventuale diversa decisione, rimane efficace la nomina di tale Commissione così come effettuata con deliberazione consiliare n. 23 del 29.06.2009, esecutiva ai sensi di legge.

6. di portare a conoscenza dei componenti la Commissione Edilizia il contenuto delle modifiche regolamentari di cui al punto 1.